

A TUTTI I CLIENTI**Alla cortese attenzione del Responsabile****CIRCOLARE N. 5/2024****Oggetto: Rinnovo ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi**

Il 22 marzo 2024 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi tra Confcommercio e le parti sindacali dei lavoratori, mentre il 28 marzo 2024, separatamente, è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Aumenti retributivi mensili (art. 213)

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:

Liv.	01/04/23	01/04/24	01/03/25	01/11/25	01/11/26	01/02/27	Totale
Q	€ 52,08	€ 121,53	€ 52,08	€ 60,76	€ 60,76	€ 69,44	€ 416,65
I	€ 46,92	€ 109,47	€ 46,92	€ 54,74	€ 54,74	€ 62,56	€ 375,35
II	€ 40,58	€ 94,69	€ 40,58	€ 47,35	€ 47,35	€ 54,11	€ 324,66
III	€ 34,69	€ 80,94	€ 34,69	€ 40,47	€ 40,47	€ 46,25	€ 277,51
IV	€ 30,00	€ 70,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 40,00	€ 240,00
V	€ 27,10	€ 63,24	€ 27,10	€ 31,62	€ 31,62	€ 36,14	€ 216,82
VI	€ 24,33	€ 56,78	€ 24,33	€ 28,39	€ 28,39	€ 32,44	€ 194,66
VII	€ 20,83	€ 48,61	€ 20,83	€ 24,31	€ 24,31	€ 27,78	€ 166,67
Operatori di vendita							
I categoria	€ 28,32	€ 66,08	€ 28,32	€ 33,04	€ 33,04	€ 37,76	€ 226,56
II categoria	€ 23,78	€ 55,48	€ 23,78	€ 27,74	€ 27,74	€ 31,70	€ 190,22

Una Tantum

Con l'accordo è stato riconosciuto un ulteriore importo, rispetto a quello previsto dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022, a titolo di una tantum pari a 350,00 euro al IV livello, da riparametrare sugli altri, da erogare in misura del 50% a luglio 2024 e del restante

50% a luglio 2025, riconosciuto esclusivamente ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024.

Inoltre, l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, e sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo.

Agli apprendisti l'importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025.

L'importo non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR.

Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di *una tantum*.

Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una *tranche* di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall'art. 213 del CCNL.

Tabella importi

Livello	01/07/2024	01/07/2025
Quadro	€ 303,81	€ 303,81
I	€ 273,67	€ 273,67
II	€ 236,73	€ 236,73
III	€ 202,34	€ 202,34
IV	€ 175,00	€ 175,00
V	€ 158,11	€ 158,11
VI	€ 141,95	€ 141,95
VII	€ 121,53	€ 121,53
Operatori di vendita		
I categoria	€ 165,20	€ 165,20
II categoria	€ 138,69	€ 138,69

Assorbimenti (art. 216)

Viene stabilito che gli aumenti contrattuali di cui all'art. 213 del CCNL possono essere assorbiti dagli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, solo se specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali ed erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato confermato che quest'ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l'anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello, in quanto incremento della paga base, e gli importi *una tantum* di 350 euro riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall'importo a titolo di *una tantum*, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

Fondo EST (art. 104)

È stato stabilito un aumento pari ad euro 3,00 del contributo a carico del datore di lavoro su Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025.

Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S." (Art. 105)

È stato stabilito un aumento pari a 40 euro del contributo a carico del datore di lavoro, di cui 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Congedi parentali (art. 198)

La norma ha recepito le recenti modifiche normative dell'art. 34 del d. Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale, adeguando le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell'indennità spettante; ha introdotto, inoltre, un'ulteriore specifica riferita all'incidenza dei singoli istituti durante la fruizione del congedo parentale. Da ultimo è stato ridotto a 5 giorni il termine di preavviso entro cui il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro della richiesta di congedo parentale.

Clausole elastiche (art. 95)

Riguardo i contratti part time, ai fini dell'apposizione della clausola elastica nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale, dal 1° gennaio 2025 l'indennità da riconoscere al lavoratore aumenta da 120 a 155 euro annui non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.

Causali di assunzione con contratto a tempo determinato (art. 71 bis)

Con riferimento alla delega concessa dal D.Lgs. n.81/2015, le Parti hanno definito le causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, stabilendone i casi in cui può avvenire (c.d. "motivazioni"). Le precedenti clausole a livello individuale, inserite in contratti precedentemente instaurati e ancora vigenti, continueranno a produrre i loro effetti fino a scadenza naturale degli stessi.

Classificazione (art. 115)

Un importante intervento ha riguardato una dettagliata attività di revisione e aggiornamento delle figure professionali contenute nella classificazione del personale. A tal proposito è stato precisato che tali aggiornamenti delle figure professionali si applicano al personale assunto dal 22 marzo 2024, mentre per le figure in forza a tale data dovranno essere effettuati eventuali coordinamenti in sede aziendale.

Ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e solo per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

PBK srl

Milano, lì 16 aprile 2024